



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici

Ente acque della Sardegna



REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

**DIGA SUL CIXERRI A GENNA IS ABIS: INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Allegato:

G.2.2

Scala:

Redatto dal Servizio Dighe

I PROGETTISTI:

**Ing. Sergio Deiana
Ing. Francesco Serra
Ing. Andrea Caddeo**

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

**p.i. Roberto Salgo
geom. Antonio Liscia**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Antonio Loche

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Ing. Piergiorgio Cadeddu

IL DIRETTORE GENERALE:

Ing. Sergio Virgilio Cocciu

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:

Ing. Antonio Loche

Cagliari, settembre 2016

INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	AMMONTARE DELL'APPALTO	3
3	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	4
4	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	4
5	DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO	5
6	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	6
7	FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE	6
8	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	6
9	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
10	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	8
11	NORME GENERALI SU MATERIALI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, ESECUZIONE	8
12	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI	10
13	NORME DI SICUREZZA GENERALI	10
14	OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	10
15	VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	12
16	PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE	12
17	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	13
18	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
19	CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	16
20	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	16
21	SOSPENSIONI E PROROGHE	16
22	PENALI IN CASO DI RITARDO	17
23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
24	ANTICIPAZIONE	17
25	PAGAMENTI IN ACCONTO	17
26	COMPENSI A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO	18
27	PRESTAZIONI IN ECONOMIA	20
28	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (LEGGE 13.08.2010 N.136) – SANZIONI	20
29	PROVE DI FUNZIONAMENTO	20
30	COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	21
31	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	21
32	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE – CONTO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	21
33	PAGAMENTI A SALDO	21
34	FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO	22
35	INVARIABILITÀ DEI PREZZI	22

DIGA SUL CIXERRI A GENNA IS ABIS: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
DI CONTROLLO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI
PROGETTO ESECUTIVO

36	VARIAZIONE DEI LAVORI	22
37	DANNI DI FORZA MAGGIORE	22
38	OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE	23
39	SUBAPPALTO	23
40	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	25
41	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, COTTIMISTI ED ESECUTORI IN SUBCONTRATTI DI FORNITURE	25
42	CONTROVERSIE	25

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO parte I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte I, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento denominato *"Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: interventi di riqualificazione della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici"*.

I lavori rientrano nell'*Intervento n. 10/B1 "Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili"* del *"Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna. Fase di completamento n. 2"* definito con Ordinanza n. 437 del 11.10.2006 del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

Con l'art. 2 della Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 19, è stato disposto *ope legis* il definanziamento delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell'esercizio 2011, per le quali al momento dell'entrata in vigore della stessa legge (30.10.2014), non sia stata assunta da parte dell'ente beneficiario l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell'esecutore dei lavori o pubblicato il relativo bando di gara.

Cionostante, l'intervento suddetto trova nuova copertura finanziaria tramite i finanziamenti previsti all'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015).

Il presente documento vale anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 412.104,80** (quattrocentododicimilacentoquattro/80), così suddiviso:

		A corpo
a)	Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€ 407.104,80
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
a)+b)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 412.104,80

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), cui deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 All. XV al D. Lgs n. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice D.Lgs. n. 163/2006, nel seguito Regolamento) e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali «OG 5 - Dighe», per un importo di € 412.104,80 + IVA di cui € 5.000,00 + IVA di oneri per la sicurezza.

3 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) e dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, nonché dell’art. 43, comma 6 del Regolamento D.P.R. n. 207 del 2010.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. A tali prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi.

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati grafici allegati al contratto.

Tali opere sono descritte nel seguito:

Riqualificazione delle apparecchiature dello scarico di superficie

- Separazione dei gruppi oleodinamici di comando della ventole n°5 da quello della ventola n°1 e quello della ventola n°4 da quello della ventola n°2. I gruppi oleodinamici di comando delle ventole n°4 e n°5 debbono essere installati all’interno del cunicolo di accesso al meccanismo a pistone destro di ogni ventola. Così facendo vengono realizzati circuiti perfettamente uguali per tutte le paratoie a ventola, ottenendo i seguenti vantaggi:
 - manovra manuale locale in prossimità di ogni ventola con possibilità di controllo diretto ed immediatezza della manovra in quanto singola per ogni paratoia;
 - maggiore sicurezza operativa in quanto si riducono notevolmente le lunghezze delle tubazioni in pressione che mantengono chiuse le paratoie a ventola, quindi minori possibilità di perdite e rischio di rotture;
 - l’avaria di un gruppo oleodinamico mette fuori servizio una sola paratoia e non due, come nella situazione attuale;
- sostituzione degli attuali trasmettitori di posizione con segnale analogico 0÷20 mA, utilizzati anche per alimentare le soglie fisse che segnalano la posizione “Aperta” e “Chiusa” delle ventole, con strumenti di più elevata precisione e con segnale 4÷20 mA;
- installazione di n°5 dispositivi di segnalazione meccanica all’interno dei pozzi dei meccanismi a pistone in destra idraulica, collegati alle paratoie tramite fune metallica, con interruttori elettrici di fine corsa e scala indicatrice del grado di apertura;
- realizzazione di un nuovo armadio di comando locale predisposto per telecontrollo dalla casa di guardia tramite PLC già presente;
- alienazione del dispositivo oleodinamico a galleggiante per il funzionamento automatico con tutte le relative apparecchiature oleodinamiche, tubazioni e cavi elettrici;
- realizzazione di un nuovo quadro a distanza, in casa di guardia, del tipo sinottico, per il telecomando ed il telecontrollo dello scarico di superficie, scarico di fondo, scarico di esaurimento, presa irrigua e condotta adduttrice Rio Fanaris. I segnali al nuovo quadro saranno forniti da schede del PLC a meno di quelli della condotta Rio Fanaris che rimangono nella situazione attuale, cioè con cavi elettrici già installati.

Forniture di strumentazione di controllo e pompe

- Fornitura di ricambi di componenti oleodinamici ed elettrici;
- acquisizione di strumentazione di controllo di maggiore sensibilità e precisione. Tali forniture sono necessarie per un migliore controllo del comportamento della diga principale (diga n.1 in calcestruzzo) e delle n. 2 dighe secondarie (diga n. 2 e n. 3 in materiali sciolti);
- fornitura e messa in opera di un sistema di pompe sommerse per l’aggottaggio e allontanamento delle perdite della diga n. 3.

Condizioni speciali di esecuzione

I lavori sulle apparecchiature elettroidrauliche di comando dello scarico di superficie dovranno essere eseguiti in presenza dell'invaso; essi pertanto dovranno essere svolti in modo compatibile con tale condizione e, tenuto conto della necessità di manovrare in ogni stagione invernale per la gestione delle piene del rio Cixerri, occorrerà limitare il più possibile i giorni di fuori servizio di ciascuna ventola.

I lavori sono da eseguirsi presso la cabina di comando locale che si trova in corpo diga, a destra dei conci tracimabili, e presso la casa di guardia. Nella cabina di comando locale, alla quale si accede con apposita strada asfaltata in sponda destra, è ubicato il quadro elettrico di comando locale, da sostituire; il vecchio quadro è da dismettere.

I nuovi dispositivi di segnalazione meccanica saranno installati nei pozzi cilindri delle paratoie a ventola, che sono disposti sui conci tracimabili della diga. Tali dispositivi di segnalazione meccanica, poiché saranno da introdurre nei pozzi attraverso il cunicolo che parte dalla cabina di comando locale, dovranno essere eventualmente scomposti.

Dai pozzi cilindri è possibile accedere, a mezzo di scale a pioli, all'intradosso delle paratoie a ventola dove sono installati i trasmettitori di posizione da sostituire, e dove sono da agganciare i nuovi sistemi di segnalazione meccanica. L'impresa dovrà predisporre gli opportuni apprestamenti per accedere alle parti dell'intradosso delle paratoie dove svolgere tali lavorazioni in condizioni di sicurezza.

Presso la sala di telecontrollo della casa di guardia è da installare il nuovo quadro sinottico, il vecchio quadro a banco esistente è da eliminare.

Qualora l'impresa ne faccia richiesta potrà esserle concesso di derivare gratuitamente dagli impianti della diga, l'energia elettrica e l'acqua per i lavori, con soluzioni e quantità compatibili con l'esercizio della diga stessa.

Per limitare la durata dei fuori servizio delle paratoie, che dovranno essere di non più di n.2 ventole per volta, i lavori dovranno essere assolutamente eseguiti nel tempo utile stabilito.

Il programma lavori dovrà indicare nel dettaglio le fasi d'intervento e i relativi tempi di esecuzione.

La cabina di manovra, il cunicolo, i pozzi cilindri nonché la sala comandi in casa di guardia dove andrà installato il nuovo quadro sinottico, saranno messi a disposizione dell'impresa per la durata dei lavori, ma su di esso la Direzione lavori eseguirà i controlli che riterrà opportuni per verificare il rispetto delle operazioni programmate ed autorizzate.

Il personale dell'impresa potrà accedere nell'area della diga soltanto nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, e qualora l'impresa volesse lavorare nei giorni di sabato (sono categoricamente esclusi domeniche e festivi), dovrà richiederlo con congruo anticipo alla D.L. che potrà autorizzarlo solo nel caso in cui sia necessario recuperare ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma dei lavori presentato dall'impresa che, ovviamente, non potrà prevedere come giornate lavorative i sabati, le domeniche e i festivi.

La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto approvato.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva secondo le valutazioni e comunque a insindacabile giudizio della direzione lavori.

5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

1. Capitolato generale;
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Elaborati grafici progettuali e relazioni;
4. Elenco prezzi unitari;
5. Piani di sicurezza;
6. Cronoprogramma dei lavori;
7. Polizze di garanzia.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall'appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dallo schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207, per quanto applicabile; il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327, la L.R. n. 5/2007 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto, per quanto applicabile.

6 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 93 del Codice dei contratti D.Lgs. n.50/2016, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 93.

In conformità all'art. 54, comma 3, della L.R. 7.08.2007 n.5, ed all'art.103 del Codice D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria redatta secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particolare secondo lo Schema tipo 1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

7 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

La fidejussione a garanzia dell'anticipazione, di cui al successivo art. 24, prevista dall'art. 35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016, viene costituita per un importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.

8 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

In conformità all'art. 103, comma 7, del Codice D.lgs. n.50/2016, ed all'art. 54 comma 6, della L.R. n. 5/07, l'appaltatore è obbligato, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione. Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla società assicuratrice a cura dell'appaltatore contraente, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovrà inoltre prevedere ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice D.lgs. n.50/2016,, una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, a norma dell'art. 103, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, dell'art. 237, comma 4, e 235, comma 2, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, e dell'art. 54 comma 6, della L.R. n. 5/07.

9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto parte I – Disposizioni amministrative, si intende, senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

L'appaltatore, con l'assunzione dell'appalto, dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni:

- i lavori di cui al presente Capitolato speciale d'appalto parte I devono essere eseguiti prevalentemente nel cunicolo inferiore della diga e in particolare all'interno della camera di manovra dello scarico di superficie e dei pozzi cilindri di alloggiamento dei pistoni delle ventole di superficie, nonché nella sala di comando della casa di guardia;
- le condizioni speciali di esecuzione di cui al precedente art. 4 Designazione delle opere;
- si possono avere delle interferenze con le attività di esercizio della diga;
- tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere murarie, apparecchiature idrauliche o elettriche non devono subire danni nel corso dei lavori e pertanto l'impresa avrà l'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l'integrità.

Pertanto il prezzo offerto dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Il prezzo a corpo offerto dall'Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato speciale d'appalto parte I, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell'ordine delle lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori sono compresi e compensati dal compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potrà essere riconosciuto all'Appaltatore in virtù di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Si evidenzia inoltre che il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 è esclusa qualsiasi revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11 NORME GENERALI SU MATERIALI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

a) ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'ENAS potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa relative a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformità alla vigente normativa nazionale e della Comunità Europea. Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

b) CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A tal fine l'appaltatore dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoiazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

c) ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n. 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli temporaneamente ancora vigenti, dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC attuative del D.Lgs. n. 50/2016, dal Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n.145 del 19.04.2000 per quanto applicabile, le cui disposizioni prevarranno su quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformità delle stesse.

13 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con riferimento al disposto del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed all'art. 52 della L.R. n. 5/07.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti alla Sez III (Servizio di prevenzione e protezione), Capo II Titolo I del D. Lgs n° 81/2008, e all'allegato XIII del medesimo decreto) nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

14 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, richiede all'Appaltatore:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, chiede alle imprese subappaltatrici:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
- copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori;
- copia del piano di cui al comma 17 (piani di sicurezza) dell'art. 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, chiede alle imprese esecutrici ma non subappaltatrici:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (sostitutivo della L. n.46/90 e del Regolamento D.P.R. n.447/91 abrogati dall'articolo 3, comma 1, della L. n.17/2007), ai sensi dell'art. 90 comma 8 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
- copia del piano di cui al comma 17 (piani di sicurezza) dell'art. 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, chiede ai lavoratori autonomi:

- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (sostitutivo della L. n.46/90 e del Regolamento D.P.R. n.447/91 abrogati dall'articolo 3, comma 1, della L. n.17/2007), ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

15 VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Pertanto, in occasione dell'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati in occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'appaltatore e ad ogni subappaltatore.

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- a) per la verifica rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice D.Lgs. n. 50/2016;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice D.Lgs. n. 50/2016;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in materia contributiva, si applica il combinato disposto dell'art. 30 del del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, l'appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

16 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente, o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive e modifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

In merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. In alcun caso si procederà alla consegna dei lavori prima della predisposizione del programma esecutivo dei lavori da parte dell'impresa e dell'approvazione formale di tale programma da parte della Direzione Lavori.

Il programma in parola deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con i tempi contrattuali di ultimazione.

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Da tale elaborato dovranno risultare:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) la data di apertura del cantiere, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di tubazioni, apparecchiature, centraline oleodinamiche, quadri elettrici ed ogni altra strumentazione necessaria.

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare e con l'esercizio stesso dell'impianto.

Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Tale programma dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel Cronoprogramma lavori del progetto.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che a proprio insindacabile giudizio riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Disciplinare.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire

l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

La Direzione dei Lavori potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualità all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo.

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

18 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli temporaneamente ancora vigenti, nonché a quanto previsto dall'attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, si specifica che risultano a carico dell'appaltatore e già compensati nei prezzi delle lavorazioni:

1. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri (art. 32, comma 4, lett. e D.P.R. n. 207/2010) contempla fra l'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.; inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
2. la custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 22 Legge 646/1982;
3. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contempla fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore, e compensati con specifico compenso a corpo del presente schema di contratto, gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti:

Spese

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;
2. l'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fidejussioni, che prima della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per l'ottenimento, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, Enti locali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi a cura della stazione appaltante prima dell'affidamento;
3. messa a disposizione di n. 1 autovettura climatizzata nuova fino al collaudo definitivo delle opere, del tipo "FIAT Punto 1.3 MJT II 75 CV 5 porte" o similare, con motore diesel turbocompresso di cilindrata non inferiore a 1300 cc, dotata di n.5 porte compresa la fornitura del carburante presso apposita stazione di servizio convenzionata e del lubrificante necessario, la stipula di contratto assicurativo R.C. contro terzi e tipo casco, compresi i trasportati e il conducente e la manutenzione, fino alla data di collaudo definitivo delle opere;
4. l'anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari tecnici;

5. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dall'organo di collaudo per stabilirne l'idoneità;
6. su richiesta della Stazione Appaltante, l'anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto;

Oneri di conduzione del cantiere

1. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;
2. la provvista d'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'impresa;
3. la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di eseguire le singole opere, l'impresa dovrà presentare la verifica degli impianti elettrici firmato da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all'Albo professionale, assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione della Amministrazione. La direzione lavori fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba provocare la sospensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni particolareggiati e di calcoli di verifica. L'impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori. L'impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (sostitutivo della L. n.46/90 e del Regolamento D.P.R. n.447/91 abrogati dall'articolo 3, comma 1, della L. n.17/2007);
4. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione;
5. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, rimanendo a carico dell'impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
6. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
7. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, sia stampate su carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera Digitale (CD 800.000 pixel o sup.) e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attività lavorative che caratterizzano l'oggetto dell'appalto.

8. in occasione di ogni stato d'avanzamento su richiesta della direzione lavori, la predisposizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg, dei disegni esecutivi delle opere realizzate.
9. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei quadri.

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 1 tabellone di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 2x1,5 m.

Il tabellone sarà compilato secondo la normativa imposta nella "Decisione della Commissione 94/342/CEE del 31.05.1994" nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e dovrà indicativamente riportare le seguenti informazioni:

- Ente appaltante;
- Ente finanziatore;
- titolo dell'intervento;
- importo generale dell'intervento e l'importo di base d'asta;
- progettista;
- responsabile del procedimento;
- direttore dei lavori;
- direttore operativo;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- impresa appaltatrice;
- direttore di cantiere;
- subappaltatori.

La bozza del tabellone dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impresa si impegna a provvedere all'installazione del tabellone ove indicato dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione, la migliore visibilità.

19 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Qualora ci siano ragioni d'urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge una volta divenuto esecutivo l'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

20 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi del periodo in cui verranno poste alternativamente fuori servizio le ventole dello scarico di superficie per consentire le installazioni delle apparecchiature elettromeccaniche (centraline oleodinamiche, armadi di comando, tubazioni olio).

21 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica l'art. 107 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto all'andamento climatico medio nella zona dei lavori.

22 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento di tale importo.

23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 106, comma 12, e dagli artt. 108, 109 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

24 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del del Codice D.Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

25 PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il recupero progressivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l'importo di **€ 80.000,00** (diconsi euro ottantamila/00).

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verrà di norma liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle suddette condizioni che danno diritto al pagamento in acconto, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ____» con l'indicazione

della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di qualificazione percentuale allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto ("allegato A").

Le tabelle di qualificazione percentuale sono riferite ad un momento fisico di realizzazione dell'opera e riportano tutte le categorie di lavoro relative espresse in percentuale rispetto all'importo a corpo complessivo. Per l'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverrà con le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell'accreditamento in contabilità.

Le apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici, saranno contabilizzati, secondo le seguenti percentuali:

- 50% alla consegna dei materiali e delle apparecchiature in cantiere, formalmente accettati dalla direzione dei lavori mediante verbale, successivamente alla consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni, manuali d'uso e manutenzione, ecc.) nonché certificati di collaudo in stabilimento e dichiarazione di conformità;
- 40% ad avvenuta ultimazione dei montaggi e ad esito favorevole delle prove di funzionamento accertato mediante apposito verbale;
- 10% a collaudo o certificazione di regolare esecuzione ed in ogni caso previa consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni, manuali d'uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi, dichiarazioni di conformità, altri certificati prescritti dagli Enti preposti, ecc.);

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della direzione dei lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti:

- a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, nonché il progressivo recupero dell'anticipazione e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante per una durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/00). Nessun compenso sarà riconosciuto all'impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte.

L'interesse annuo che verrà riconosciuto all'impresa per somme anticipate di cui all'art. 186 del Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

26 COMPENSI A CORPO PER ONERI DI CAPITOLATO

I compensi a corpo per oneri di capitolato, di cui al presente articolo, al netto del ribasso contrattuale, restano fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'Impresa diversi importi qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Codice (D.Lgs. n. 50/2016) ed anche quando la Stazione Appaltante, nei limiti concessi dal capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

DIGA SUL CIXERRI A GENNA IS ABIS: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
DI CONTROLLO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI
PROGETTO ESECUTIVO

Per tutti gli oneri di capitolato previsti dallo schema di contratto, al di fuori di quelli a carico dell'appaltatore e non già compresi nel prezzo dei lavori ai sensi dell'art.32, comma 4 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, è fissato un compenso a corpo omnicomprensivo pari ad **€ 8.000,00** (diconsi euro ottomila/00), da assoggettare al ribasso d'asta. Tale compenso sarà contabilizzato, proporzionalmente all'avanzamento dei lavori in occasione dei pagamenti in acconto e del saldo.

27 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, dell'art. 36 e 106 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 occorrendo eseguire lavori in economia, preventivamente autorizzati dall'Ente su proposta del Responsabile del Procedimento, l'impresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e dovranno essere documentate da appositi rapporti firmati dalla Direzione dei Lavori (art. 203 D.P.R. 207/2010) e dall'Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni. Sulla base di tali annotazioni verranno elaborati gli importi competenti per tali prestazioni, importi che saranno inseriti nella contabilità dei lavori.

Le prestazioni in economia verranno compensate ai sensi dell'art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 con i prezzi elementari d'elenco prezzi, al netto del ribasso d'asta, ovvero, in mancanza di questi, con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi del Ministero Infrastrutture e Trasporti, maggiorati del 15% (quindici per cento) per spese generali ed ogni altro onere.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (LEGGE 13.08.2010 N.136) – SANZIONI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in vigore dal 7 settembre 2010), al quale espressamente si rinvia.

In particolare l'impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa) dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 citato l'impresa dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione appaltante effettuerà il pagamento delle somme dovute all'impresa aggiudicataria esclusivamente mediante bonifico, sul quale indicherà il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo della Gara (CIG).

Anche i pagamenti che l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare in relazione al presente incarico dovranno essere eseguiti con le stesse modalità (bonifico su conti correnti dedicati ed indicazione del CUP e CIG).

Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 3 L. 136/2010 citata.

In ogni caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state eseguite senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Si rinvia all'articolo 6 della stessa legge n.136/2010 per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

29 PROVE DI FUNZIONAMENTO

Saranno eseguite prove funzionali per tutte le apparecchiature come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto parte II - Specifica tecnica particolare.

L'impresa aggiudicataria comunicherà all'Amministrazione quando gli impianti e le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento degli impianti e le prove di tenuta delle tubazioni, secondo quanto riportato negli allegati specifiche tecniche ai quali si rimanda per le modalità di esecuzione.

Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole l'impresa appaltatrice dovrà rimettere all'amministrazione tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.

30 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio al fine della presa in consegna anticipata delle stesse.

Si procederà alla redazione di un verbale, da compilarsi con le modalità prescritte dall'art. 230 del Regolamento n. 207/2010. Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio sono a carico dell'Impresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla Impresa.

31 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione e vigilanza fino al collaudo.

32 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE – CONTO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

L'appaltatore dovrà formalmente comunicare all'Amministrazione appaltante l'intervenuta ultimazione dei lavori; il direttore dei lavori effettuerà i necessari accertamenti e redigerà, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 verrà compilato entro giorni sessanta a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 102, commi 2, 3 e 8 del Codice D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 237 del Regolamento, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, è emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del Regolamento.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione determina l'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 103 (Garanzie definitive) del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

33 PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di

cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo precedente, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

34 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria con le modalità e gli importi di cui all'art. 54, 6° comma, della L.R. n. 5/2007; l'importo della fidejussione non potrà comunque essere inferiore al 5% dell'importo finale dei lavori.

La fidejussione a garanzia del saldo è costituita alle condizioni previste dell'art. 103, comma 6, del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia sarà svincolata dopo un periodo di due anni a valere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

35 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

36 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 43, comma 8, del Regolamento.

37 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'impresa ai sensi del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- d) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

L'impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona

riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

38 OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

L'impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.

39 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare l'art. 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 12 della L. n.80/2014 per le parti ancora vigenti.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di contratto e l'osservanza l'art. 105 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 12, comma 1 della legge n.80/2014, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) ai sensi dell'art.105, comma 2, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
- c) ai sensi dell'art.105, comma 4, lettera a) secondo periodo, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016;
- d) che l'appaltatore provveda, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, sia ai fini dell'affidamento in subappalto o in cottimo sia ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto;

- f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011). La Stazione appaltante deve acquisire d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice D.Lgs. n. 50/2016 in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'articolo 105, comma 7, del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

40 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

41 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, COTTIMISTI ED ESECUTORI IN SUBCONTRATTI DI FORNITURE

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

42 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 205 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi; ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale dell'art. 209 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente descritto, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro del tribunale di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.

DIGA SUL CIXERRI A GENNA IS ABIS: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
DI CONTROLLO E DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI
PROGETTO ESECUTIVO

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.